

alle norme in materia di prevenzione incendi, al D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii., nonché alle norme in materia di igiene e sanità pubblica.

- 10) Il concessionario si impegna ad adottare tutte le precauzioni e le misure di tutela atte ad evitare, sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, ogni interferenza verso le attività dei circostanti spazi portuali, ivi inclusa la circolazione veicolare e pedonale.
- 11) Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari, anche di carattere tributario, inerenti l'attività svolta e, segnatamente, al pagamento dei tributi locali (IMU, tassa rifiuti, etc.) ove dovuti.
- 12) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID, e ad effettuare, a sua cura e spese, l'autonomo accatastamento, del bene assentito in concessione, consegnando all'Autorità di Sistema Portuale copia della documentazione attestante l'adempimento.
- 13) Le installazioni e i manufatti oggetto della presente concessione devono risultare conformi ad ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza degli impianti tecnologici, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di polizia marittima.
- 14) I manufatti e le attrezzature allestite o depositate nell'area oggetto della presente concessione non dovranno mai costituire pericolo per la pubblica incolumità o per le attività portuali circostanti. Al riguardo resterà pienamente responsabile il titolare della concessione che presterà ogni precauzione e adotterà ogni necessaria misura di sicurezza;
- 15) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 59 del 30/10/2018 così come modificata dalla Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020, nonché secondo le disposizioni di legge richiamate all'articolo 14 del suddetto regolamento, con relativa rivalutazione all'indice Istat per l'anno di riferimento. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio.  
Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat che sarà comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 16) Il concessionario può ottenere la rateizzazione del canone concessorio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza Presidenziale n. 74 del 02/10/2020 presentando motivata istanza per un numero massimo di sei rate tutte comprese entro l'anno solare. In caso di concessione della rateizzazione saranno dovuti gli interessi di dilazione in misura pari al tasso legale dell'anno in corso maggiorato di due punti con decorrenza dalla originaria scadenza del pagamento del canone.
- 17) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 18) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO

Garbage Ancona s.r.l.  
Sig. Paolo Baldoni

La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza di testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi di cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio digitale all'indirizzo: [garbageancona@pec.it](mailto:garbageancona@pec.it).

Ancona, addì 28/07/2021

IL CONCESSIONARIO

Garbage Ancona s.r.l.  
Sig. Paolo Baldoni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Amm. Giovanni Pettorino

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 30/07/2021 al n° 1303 serie 7 con l'esazione di euro 374,00

L'UFFICIALE ROGANTE

Avv. Matteo Paroli

L'Ufficio Rogante  
Avv. Gabriele Lucchini

N. 02-5 del registro  
Concessioni - Anno 2021.

N. 1838 del repertorio

## AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

PRIMO RILASCIO
RINNOVO
X RINNOVO CON MODIF.
VARIAZ. INTESTAZIONE

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;

Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n°169/2016;

Visto il DM 5 luglio 2021 n. 267 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile notificato a questa Autorità in data 6/07/2021, recante nomina del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

Visto, ancora il DM 5 luglio 2021, n. 267, a mente del quale il Commissario straordinario esercita, dalla data di notifica del suddetto decreto e fino al ripristino degli ordinari organi, i poteri e le attribuzioni indicate dall'art 8 della L. 28/01/1994 n. 84;

Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;

Vista l'autorizzazione temporanea all'esercizio del servizio di gestione, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti nel porto di San Benedetto del Tronto rilasciata da questa Autorità con nota prot PAR 1688 del 11/04/2018;

Vista la Delibera n. 12 in data 05/02/2018 del Comitato di gestione ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge 28/01/1994, n. 84;

Vista la concessione n. 02-2/2020 del 06/03/2020 reg rep. n. 1559 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 26/03/2020 al n. 32 serie 1, avente ad oggetto un'area demaniale marittima di complessivi mq. 96,70 situata in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto allo scopo di utilizzare e gestire n. 2 isole ecologiche per garantire la continuità del servizio di gestione, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 4 comma 2 e allegato 1 comma 1 lettera c) del D.lgs. 182/2003, così suddivise: 1) Tettoia di mq. 26,10 ed area scoperta di mq. 34,60 - Braccio Molo Nord; 2) Tettoia di mq. 23,00 ed area scoperta di mq. 13,00 - Banchina Piccola Pesca intestata alla Garbage Service s.r.l. C.F./P.I. 02325680425, - già concessionaria in virtù di precedente licenza n. 02-69/2018 del 25/09/2018 reg rep 1386 -, e con scadenza al 31/03/2021

Vista la licenza di subingresso n. 02-4/2020 del 14/09/2020 reg. rep. n. 1672 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 22/09/2020 l n. 434 serie 1, con la quale è stato autorizzato il subingresso da parte della società Garbage Ancona s.r.l. C.F./P.I. 02767790427, corrente in Ancona zona Molo Sud s.n.c., legalmente rappresentata dal sig. Baldoni Paolo C.F. BLDPLA63A19A271M, nella licenza di concessione sopra citata n. 02-2/2020 del 06/03/2020;

Vista l'istanza presentata dalla Garbage Ancona s.r.l., C.F./P.I. 02767790427, corrente in Ancona zona Molo Sud s.n.c., legalmente rappresentata dal sig. Baldoni Paolo C.F. BLDPLA63A19A271M, prot. ARR 2587 del 24/02/2021 e successive integrazioni da ultimo trasmesse con nota ARR 9636 del 22/07/2021;

Vista la nota prot PAR 2843 del 15/04/2021 con la quale questa Autorità ha avviato ai sensi dell'art 7 L. 241/90 e s.m.i. il procedimento volto al rilascio della presente concessione;

Vista la pubblicazione della domanda di nuova concessione in data 16/04/2021 ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav.;

Vista l'attestazione di avvenuta pubblicazione all'albo del Comune di San Benedetto del Tronto, acquisita al prot. n. ARR 6617 in data 17/05/2021;

Visto il parere della Direzione Tecnica di questa Autorità di Sistema Portuale, acquisito al prot. n° 3020 del 21/04/2021;

Vista la comunicazione trasmessa dalla società Garbage Ancona s.r.l. all'Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche- Sezione Operativa territoriale di San Benedetto del Tronto assunta al prot ARR 5863 del 29/04/2021;

Vista la nota dell'Ufficio delle Dogane di Civitanova Marche- Sezione Operativa territoriale di San Benedetto del Tronto assunta al prot ARR 6767 del 19/05/2021;

Vista la nota assunta al prot ARR 5862 del 29/04/2021 con la quale la società Garbage Ancona s.r.l. ha accettato espressamente la clausola secondo la quale il presente titolo sarà revocato qualora sia individuato un gestore diverso

del servizio di gestione, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 4 comma 5, del Dlgs. 182/2003, una volta approvato il piano di gestione, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti nel porto di San Benedetto del Tronto;

Vista l'attestazione, assunta al prot ARR 3083 del 05/03/2021, di iscrizione della società Garbage Ancona s.r.l. alla *white list* di cui all'art 1 comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera n. 19 in data 25/06/2021 del Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 9 comma 5 lett. f) L. 84/94 ss.mm.ii;

Vista l'integrazione della polizza assicurativa fidejussoria n. 0609725 fino all'importo di € 5.000,00, emessa in data 08/07/2021 dalla Società Atradius Credito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione dell'area demaniale;

Vista l'integrazione della polizza n° 1/2518/61/152874781 con variazione n. 3 emessa in data 14.11.2019 dalla società UnipolSai S.p.a., agenzia di Ancona, per un importo assicurato RCT-RCO-RCI dell'importo di € 6.000.000,00;

Vista l'integrazione della polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio n. 159239349 con variazione n. 3 emessa in data 31.10.2019 dalla Società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. per inclusione dell'area in questione nel vincolo a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale per l'importo di € 500.000,00 per i rischi di incendio, fulmine e scoppio, nonché la partita ricorso terzi di € 500.000,00 per la sezione incendio;

Vista l'attestazione di avvenuto pagamento del canone di € 2.500,00, in data 20/07/2021, richiesto con atto di accertamento n. 02-4/2021 in data 06/07/2021;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

#### CONCEDE

a **GARBAGE ANCONA S.R.L.**

codice fiscale 02767790427

di occupare un'area demaniale marittima di complessivi mq. 95,20 situata in ambito portuale del Comune di San Benedetto del Tronto allo scopo di utilizzare e gestire n. 2 isole ecologiche per garantire la continuità del servizio di gestione, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 4 comma 2 e allegato 1 comma 1 lettera c) del D.lgs. 182/2003, così suddivise: 1) Tettoia di mq. 23,80 ed area scoperta di mq 32,40 – Braccio Molo Nord; 2) Tettoia di mq. 6,30 ed area scoperta di mq. 32,70 – Banchina Piccola Pesca e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione

Canone dovuto anno 2021 = €. 2.500,00(da rivalutare in base agli indici ISTAT) determinato ai sensi della Circolare n. 6 del 11/12/2020 del MIT in attuazione di quanto previsto dall'art. 100 comma 4 del D.L. 14/08/2020 n. 104, convertito dalla Legge 13/10/2020, n. 126.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di **mesi 24 dal 01/04/2021 al 31/03/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì a tenere nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
- 5) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 6) Il sottoscritto concessionario si impegna ad osservare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 7) Il godimento del bene in concessione si intende prorogato, - fatto salvo quanto previsto al seguente punto n. 8) - sino al rinnovo della presente concessione o al rigetto della domanda, alle stesse condizioni della concessione medesima, purché il concessionario presenti tempestivamente l'istanza di rinnovo e corrisponda il canone nei termini assegnati.
- 8) La presente concessione, rilasciata in via transitoria, potrà essere revocata senza indennizzo alcuno nel caso in cui durante la vigenza della stessa intervenga approvazione e attuazione del piano di raccolta dei rifiuti ex D. Lgs. n. 182/2003, nel caso in cui la stessa non sia conforme e compatibile alle prescrizioni descritte nel citato strumento di pianificazione ambientale, nonché nel caso di individuazione di un diverso gestore definitivo del servizio di che trattasi mediante procedura di evidenza pubblica da attivarsi ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D.lgs. 182/2003, una volta approvato il piano di cui sopra;
- 9) L'esercizio della concessione demaniale dovrà avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare al D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii, al D.lgs n. 182/2003,